



Presidenza del Consiglio dei Ministri


DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano*

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0019695 P-4.37.2.17

del 01/12/2020



30788453

Servizio Ambiente, Territorio, Istruzione e Ricerca

Codice sito n.4.17/2020/11

Al Ministro per le politiche giovanili e lo sport

MGS_SPADAFORA

per interoperabilità

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it
- Legislativo
legislativo.economia@pec.mef.gov.it
- Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato
rgs.ragioniereregenerale.cordinamento@pec.mef.gov.it

Al Ministero dell'istruzione

- Gabinetto
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Al Ministro della salute

- Gabinetto
gab@postacert.sanita.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano
c/o CINSEDO

conferenza@pec.regioni.it

Alla Regione Friuli Venezia Giulia - Coordinatrice per i beni e le attività culturali

uff_gab.roma@certgov.fvg.it

Alla Regione Basilicata - Coordinatrice vicaria per i beni e le attività culturali

ufficiodiroma@postacert.regione.emilia-romagna.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano

CSR PEC LISTA 3



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano*

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi
per interoperabilità

Oggetto: Intesa sullo schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

Si trasmette, in allegato, il provvedimento indicato in oggetto, pervenuto con nota prot. DAGL n. 12185 del 30 novembre 2020 dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si comunica che per l'esame dello schema di decreto legislativo di cui all'oggetto è convocata, in modalità videoconferenza, una riunione tecnica il 10 dicembre p.v., alle h.16:00.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a comunicare i nominativi dei partecipanti, con relativa e-mail, al fine del successivo inoltro delle coordinate per accedere al collegamento, entro venerdì 4 dicembre 2020, all'indirizzo di posta elettronica m.cosenza@governo.it.

Il dirigente

dott. Massimiliano Cosenza



30779217

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
*Ufficio studi, documentazione giuridica e qualità
della regolazione.*

Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare.

DAGL/ *4 Protocollo Giuridico 2020*

CONFERENZA STATO-REGIONI

e p.c.

Ufficio Legislativo del
MINISTRO PER LE POLITICHE
GIOVANILI E LO SPORT

MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Ufficio Legislativo

OGGETTO: schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

Ai fini dell'acquisizione dell'intesa da parte di codesta Conferenza, si trasmette il provvedimento indicato in oggetto approvato, in esame preliminare, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2020 e munito del "Visto" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(Pres. Ermanno de Francisco)

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 5, DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86,
RECANTE RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E
DILETTANTISTICI NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO.**



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019 N. 86, RECANTE RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO.

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI.....	5
Art. 1 (Oggetto).....	5
Art. 2 (Definizioni)	5
Art. 3 (Principi e obiettivi).....	8
Art. 4 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)	9
TITOLO II – ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI	9
CAPO I - ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE.....	9
Art. 5 (Forma giuridica).....	9
Art. 6 (Atto costitutivo e statuto)	10
Art. 7 (Assenza di fine di lucro).....	10
Art. 8 (Attività secondarie e strumentali)	11
Art. 9 (Riconoscimento ai fini sportivi).....	11
Art. 10 (Incompatibilità)	11
Art. 11 (Disposizioni tributarie).....	11
Art. 12 (Uso degli impianti sportivi).....	12
CAPO II- SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE	12
Art. 13 (Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche).....	12
Art. 14 (Deposito degli atti costitutivi)	13
TITOLO III – PERSONE FISICHE.....	13
CAPO I – ATLETI.....	13
Art. 15 (Tesseramento)	13
Art. 16 (Tesseramento degli atleti minorenni).....	14
CAPO II –TECNICI, DIRIGENTI, DIRETTORI DI GARA	14
Art. 17 (Tecnici e dirigenti sportivi)	14
Art. 18 (Direttori di gara).....	14
TITOLO IV – DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L’IMPIEGO DI ANIMALI	15
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	15
Art. 19 (Benessere degli animali impiegati in attività sportive)	15
Art. 20 (Competizioni sportive).....	15
Art. 21 (Sanzioni disciplinari).....	16
CAPO II - SPORT EQUESTRI	16



Art. 22 (Definizione del cavallo "atleta")	16
Art. 23 (Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo).....	16
Art. 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi).....	16
TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO.....	17
CAPO I – LAVORO SPORTIVO.....	17
Art. 25 (Lavoratore sportivo).....	17
Art. 26 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo).....	18
Art. 27 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici).....	18
Art. 28 (Direttore di gara).....	19
Art. 29 (Prestazioni sportive amatoriali).....	19
Art. 30 (Formazione dei giovani atleti).....	20
Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica).....	21
Art. 32 (Controlli sanitari dei lavoratori sportivi).....	21
Art. 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori).....	22
Art. 34 (Assicurazione contro gli infortuni).....	23
Art. 35 (Trattamento pensionistico).....	23
Art. 36 (Trattamento tributario).....	24
Art. 37 (Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale).....	25
Art. 38 (Settori professionistici e dilettantistici).....	26
CAPO II – DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE DONNE NELLO SPORT.....	26
Art. 39 (Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili).....	26
Art. 40 (Promozione della parità di genere).....	27
CAPO III – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE.....	27
Art. 41 (Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport).....	27
Art. 42 (Assistenza nelle attività motorie e sportive).....	28
TITOLO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO.....	29
CAPO I – GRUPPI SPORTIVI DEI CORPI CIVILI DELLO STATO.....	29
Art. 43 (Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre).....	29
Art. 44 (Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro).....	29
Art. 45 (Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).....	30
Art. 46 (Spese di funzionamento).....	30



CAPO II - GRUPPI SPORTIVI MILITARI	31
Art. 47 (Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa)	31
Art. 48 (Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la "Sezione Paralimpica Fiamme Gialle").....	32
Art. 49 (Spese di funzionamento)	33
CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	33
Art. 50 (Titolo preferenziale).....	33
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI.....	33
Art. 51 (Norme transitorie).....	33
Art. 52 (Abrogazioni)	33
Art. 53 (Entrata in vigore).....	34



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 secondo e terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 2019 n.86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione;

Visto l'articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n.86, recante delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo;

Visto, in particolare, l'articolo 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n) della citata legge, recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del _____;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del _____;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo Sport e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, si intende:

- a) Associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di



Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

- b) Associazioni Benemerite: gli organismi sportivi attivi che operano nel campo della promozione di iniziative di rilevanza sociale;
- c) Associazioni di atlete e atleti: le associazioni fra le atlete e gli atleti praticanti discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi degli atleti e delle atlete che vi aderiscono;
- d) Associazioni di tecnici: le associazioni fra i tecnici di discipline sportive regolamentate dalla medesima Federazione, aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi dei tecnici che vi aderiscono;
- e) Attività Fisica Adattata (AFA): programmi di esercizi fisici, la cui tipologia e la cui intensità sono definite mediante l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti e calibrate in ragione delle condizioni funzionali delle persone cui sono destinati, che hanno patologie croniche clinicamente controllate e stabilizzate o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista dotato di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione;
- f) Attività fisica o attività motoria: qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un dispendio energetico superiore a quello richiesto in condizioni di riposo;
- g) Cavallo atleta: l'equide registrato, non destinato alla produzione alimentare, utilizzato per lo svolgimento dell'attività sportiva e la partecipazione alle competizioni sportive equestri;
- h) Comitato Italiano Paralimpico (CIP): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Paralimpico Internazionale, che ha il compito di garantire la massima diffusione dell'idea paralimpica ed il più proficuo avviamento alla pratica sportiva delle persone disabili;
- i) Comitato Olimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento olimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Olimpici;
- l) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale;
- m) Comitato Paralimpico Internazionale: l'organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro alla guida del movimento paralimpico, preposta alla gestione e all'organizzazione dei Giochi Paralimpici;
- n) Dipartimento per lo sport: la struttura amministrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale dello sport;
- o) Direttore di gara: il soggetto che, osservando i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio, svolge, per conto delle competenti Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, attività volte a garantire la regolarità dello svolgimento delle competizioni sportive;
- p) Direttore sportivo: il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento;



- q) **Direttore Tecnico:** il soggetto che cura l'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici di una società sportiva, sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori a cui è affidata la conduzione tecnica delle squadre della società sportiva;
- r) **Disciplina Sportiva Associata:** l'organizzazione sportiva nazionale, priva dei requisiti per il riconoscimento quale Federazione Sportiva Nazionale, che svolge attività sportiva sul territorio nazionale;
- s) **Enti di Promozione Sportiva:** gli organismi sportivi che operano nel campo della promozione e nell'organizzazione di attività motorie e sportive con finalità ricreative e formative;
- t) **Esercizio fisico strutturato:** programmi di attività fisica pianificata e ripetitiva specificamente definiti attraverso l'integrazione professionale e organizzativa tra medici di medicina generale (MMG), pediatri di libera scelta (PLS) e medici specialisti, sulla base delle condizioni cliniche dei singoli soggetti cui sono destinati, che presentano patologie o fattori di rischio per la salute e che li eseguono individualmente sotto la supervisione di un professionista munito di specifiche competenze, in luoghi e in strutture di natura non sanitaria, come le "palestre della salute", al fine di migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche e lo stato di salute;
- u) **Federazione Sportiva Internazionale:** l'organizzazione internazionale non governativa senza scopi di lucro che governa uno o più sport a livello mondiale e che riconosce a fini sportivi le organizzazioni che governano i medesimi sport a livello nazionale;
- v) **Federazione Sportiva Nazionale:** l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini;
- z) **Federazioni Sportive Paralimpiche:** l'organizzazione sportiva nazionale riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico posta al vertice di una disciplina sportiva paralimpica o a un gruppo di discipline paralimpiche affini;
- aa) **Gruppi sportivi delle Forze di Polizia dello Stato e dei Vigili del Fuoco:** le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze di Polizia dello Stato e ai Vigili del Fuoco che promuovono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;
- bb) **Gruppi sportivi militari della Difesa:** le strutture tecnico-organizzative interne alle Forze Armate, ivi inclusa l'Arma dei Carabinieri, che promuovono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica e non agonistica di tutto il personale in servizio, inclusi atleti con disabilità, e partecipano a competizioni nazionali e internazionali sulla base di protocolli d'intesa stipulati con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, per le competizioni multi sportive organizzate dal CIO, e con le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate per le altre competizioni;
- cc) **Impianto sportivo:** la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, la zona spettatori, nonché eventuali servizi accessori e di supporto;
- dd) **Lavoratore sportivo:** l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo;
- ee) **Pratica sportiva per tutti:** l'attività sportiva di base, organizzata o non organizzata, promossa dalla Repubblica in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni



individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità;

- ff) Palestra della salute: struttura di natura non sanitaria, sia pubblica che privata, dove sono svolti programmi di esercizio fisico strutturato e programmi di attività fisica adattata;
- gg) Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche: il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere a benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- hh) Settore dilettantistico: il settore di una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata non qualificato come professionistico;
- ii) Settore professionistico: il settore qualificato come professionistico dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata;
- li) Settore sportivo giovanile: il settore organizzato da Federazioni Sportive Nazionali, da Discipline Sportive Associate o da altri organismi sportivi competenti, per finalità tecniche, didattiche e formative, formato da giovani minori di età, di ambo i sessi;
- mm) Sport: qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
- nn) Sport di alto livello: l'attività sportiva svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dalla Lega di riferimento;
- oo) Sport olimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Olimpici;
- pp) Sport paralimpico: la disciplina sportiva ammessa a partecipare ai Giochi Paralimpici;
- qq) Sport e salute S.p.A.: la società per azioni a controllo pubblico che svolge attività di produzione e fornitura servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Art. 3 (Principi e obiettivi)

1. L'esercizio dell'attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.

2. Il presente decreto intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) riconoscere il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale;
- b) promuovere l'attività motoria, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie;
- c) consentire ad ogni individuo di praticare sport in un ambiente sicuro e sano;



- d) promuovere la pari opportunità delle donne nelle prestazioni di lavoro sportivo, tanto nel settore professionistico, quanto in quello dilettantistico;
- e) riconoscere e garantire il diritto alla pratica sportiva dei minori, anche attraverso il potenziamento delle strutture e delle attività scolastiche;
- f) incentivare la pratica sportiva dei cittadini con disabilità, garantendone l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurarne il pieno inserimento nella società civile;
- g) proteggere la salute e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, in particolare modo i minori;
- h) introdurre una disciplina organica del rapporto di lavoro sportivo, a tutela della dignità dei lavoratori e rispettosa della specificità dello sport;
- i) valorizzare la formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva;
- l) sostenere e tutelare il volontariato sportivo;
- m) valorizzare la figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti.

Art. 4 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 35, 41, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, norme generali sull'istruzione, previdenza sociale, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, terzo, quarto e sesto comma della Costituzione.

3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

TITOLO II – ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI

CAPO I - ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Art. 5 (Forma giuridica)

1. Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di cui al libro V, Titolo V del codice civile.



2. Gli enti sportivi dilettantistici, ricorrendone i presupposti, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. In tal caso, le norme del presente decreto trovano applicazione solo in quanto compatibili.

3. Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

Art. 6 (Atto costitutivo e statuto)

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 7;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Art. 7 (Assenza di fine di lucro)

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Se costituite nelle forme di cui al Libro V, Titolo V, del codice civile, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore



all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

4. Negli enti dilettantistici che assumono le forme di cui al Libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

Art. 8 (Attività secondarie e strumentali)

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 9 (Riconoscimento ai fini sportivi)

1. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.

2. La certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte.

3. Il Dipartimento per lo sport, avvalendosi della società Sport e salute S.p.A., esercita le funzioni ispettive, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente Capo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva.

4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Capo, il Dipartimento per lo sport diffida gli organi di amministrazione degli enti dilettantistici a regolarizzare i comportamenti illegittimi entro un congruo termine, comunque non inferiore a venti giorni. Nel caso di irregolarità non sanabili o non sanate entro i termini prescritti il Dipartimento per lo sport revoca la qualifica di ente dilettantistico.

Art. 10 (Incompatibilità)

1. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal Dipartimento per lo sport.

Art. 11 (Disposizioni tributarie)

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la



ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 12 (Uso degli impianti sportivi)

1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento.

3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente.

4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle *extracurricolari* ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

CAPO II- SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE

Art. 13 (Costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche)

1. Le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. È obbligatoria la nomina del collegio sindacale.

2. L'atto costitutivo prevede che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.

3. L'atto costitutivo prevede altresì che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.

4. Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'articolo 2330 del codice civile, la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal



Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico se svolge attività sportiva paralimpica.

5. Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 14.

6. L'atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l'alienazione delle azioni o delle quote.

7. Negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche è prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L'organo è formato da non meno di tre e non più di cinque membri, eletti ogni tre anni dagli abbonati alla società sportiva, con sistema elettronico, secondo le disposizioni di un apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della stessa società, che deve stabilire regole in materia di riservatezza e indicare le cause di ineleggibilità e di decadenza, tra le quali, in ogni caso, l'emissione nei confronti del tifoso di uno dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di un provvedimento di condanna, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale riabilitazione o della dichiarazione di cessazione degli effetti pregiudizievoli ai sensi dell'articolo 6, comma 8-bis, della citata legge n. 401 del 1989. L'organo consultivo elegge tra i propri membri il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci. Le società sportive professionistiche adeguano il proprio assetto societario alle disposizioni del presente comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. L'affiliazione può essere revocata dalla Federazione Sportiva Nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.

9. La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello svolgimento dell'attività sportiva.

10. Avverso le decisioni della Federazione Sportiva Nazionale è ammesso ricorso alla Giunta del CONI, che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 14 (Deposito degli atti costitutivi)

Le società sportive, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2330 del codice civile, devono depositare l'atto costitutivo presso la Federazione Sportiva Nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresì, dare comunicazione alla Federazione Sportiva Nazionale, entro venti giorni dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei conti.

TITOLO III – PERSONE FISICHE

CAPO I – ATLETI

Art. 15 (Tesseramento)

1. Con l'atto di tesseramento l'atleta instaura un rapporto associativo con la propria associazione o società sportiva o, nei casi ammessi, con la Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata.

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'associazione o dalla società sportiva cui è associato, nonché di concorrere, ove in



possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. Gli atleti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla federazione nazionale ed internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 16 (Tesseramento degli atleti minorenni)

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, dell'inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-*bis* e seguenti del codice civile.

2. Il minore che abbia compiuto i 12 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

CAPO II -TECNICI, DIRIGENTI, DIRETTORI DI GARA

Art. 17 (Tecnici e dirigenti sportivi)

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.

2. I tecnici e dirigenti sportivi sono tenuti osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione internazionale e nazionale o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 18 (Direttori di gara)

1. I direttori di gara partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità tecnica. Provvedono alla direzione delle gare, all'accertamento e valutazione dell'attività nonché alla registrazione dei relativi risultati.

2. Il reclutamento, la formazione e la designazione dei direttori di gara spetta ad articolazioni interne delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, dotate di autonomia operativa.



TITOLO IV – DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DI ANIMALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19 (Benessere degli animali impiegati in attività sportive)

1. Coloro che detengono a qualsiasi titolo un animale impiegato in attività sportive, sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche.
2. Sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell'animale, in quanto essere senziente ai sensi dell'articolo 13 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l'utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell'animale e comunque provocarne sofferenza. Devono essere utilizzati metodi di addestramento che tengono conto delle capacità cognitive e delle modalità di apprendimento degli animali.
3. Non è ammesso far allenare e gareggiare animali in stati fisiologici incompatibili con lo sforzo richiesto, come nel caso di gravidanza avanzata o di allattamento. La bardatura e le attrezzature da utilizzare per l'attività sportiva, compresa la ferratura, devono essere idonei ad evitare all'animale lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici.
4. Le caratteristiche tecniche delle piste, dei campi e delle aree di gara, comunque denominate, nonché di tutte le relative attrezzature devono rispondere a criteri di sicurezza e salvaguardia dell'incolumità degli animali. Le strutture dove gli animali vengono custoditi devono assicurare agli stessi uno spazio di movimento e di riposo adeguato alla loro specifica natura.
5. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona fisica maggiore di età o a persona giuridica, che ne assume i doveri di custodia, di mantenimento e di cura, e di una scheda sanitaria.
6. È fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario.
7. I veicoli per il trasporto degli animali devono garantirne la sicurezza e l'incolumità, essere ben ventilati, puliti e disinfettati e il trasporto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Regolamento (CE) 1/2005 e, comunque, garantendo condizioni tali da non esporre gli animali a lesioni o sofferenze.
8. È fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.

Art. 20 (Competizioni sportive)

1. L'ammissione dell'animale ad una manifestazione e competizione sportiva è subordinata all'accertamento, da parte di un veterinario, della sua idoneità a gareggiare, per condizioni di salute, età e genere, e della sua regolare identificazione e registrazione ai sensi della normativa vigente. L'organizzatore di eventi sportivi con animali garantisce la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara.
2. È vietata la partecipazione alle manifestazioni e alle competizioni sportive di cui al presente articolo degli animali i cui detentori che abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX *bis*, c.p., dell'articolo 727 c.p., e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo.



Art. 21 (Sanzioni disciplinari)

1. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva che impiegano animali in attività sportive si dotano di appositi regolamenti che fissino, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Capo, sanzioni disciplinari che possono prevedere fino alla revoca dell'affiliazione, per le società e le associazioni sportive, o del tesseramento, per le persone fisiche. Restano comunque ferme le conseguenze in termini di responsabilità civile e penale derivanti dalla trasgressione degli obblighi di cui al presente Capo.

CAPO II - SPORT EQUESTRI

Art. 22 (Definizione del cavallo "atleta")

1. Un cavallo e in generale un equide è definito "cavallo-atleta" quando ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) sia definibile "equide registrato", ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento UE/2015/262, come risulta dal "Documento di Identificazione", conforme allo stesso Regolamento europeo;
- b) sia dichiarato non destinato alla produzione alimentare, come previsto dal Regolamento UE/2015/262 e come risultante dal "Documento di Identificazione" conforme allo stesso Regolamento UE/2015/262, anche dopo la cessazione dell'attività sportiva;
- c) sia iscritto al "repertorio cavalli atleti" presso la Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o la FitetrecAnte, o un Ente di Promozione Sportiva come risulta dal "Documento di Identificazione" o dal documento emesso dal sistema di tesseramento dello stesso organismo sportivo interessato.

2. Sono fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali riguardo l'emissione del passaporto dell'equide (Documento di Identificazione).

Art. 23 (Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo)

1. Il cavallo atleta per svolgere attività sportiva è sottoposto annualmente a visita veterinaria sportiva effettuata da un veterinario abilitato alla professione che attua anche le profilassi vaccinali prescritte dalla normativa vigente e dai regolamenti della Federazione Italiana Sport Equestri o la Federazione Pentathlon Moderno o della FitetrecAnte o dell'Ente di Promozione Sportiva presso i quali il cavallo è tesserato.

Art. 24 (Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi)

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli-atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.



TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

CAPO I – LAVORO SPORTIVO

Art. 25 (Lavoratore sportivo)

1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29.
2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.
6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29.
7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come successivamente modificato e integrato, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.
8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come successivamente modificato e integrato. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) 2016/679, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In



mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26 (Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo)

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come successivamente modificati e integrati, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come successivamente modificati e integrati, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, come successivamente modificato e integrato, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, come successivamente modificati e integrati.
3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.
4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.
5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.
6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27 (Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici)

1. Il lavoro sportivo prestato nei settori professionistici è regolato dalle norme contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disciplinato dai successivi commi del presente articolo.
2. Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale, ovvero prevalente, e continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato.
3. Esso costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
 - b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;



- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

4. Il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto ogni tre anni dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate, conformemente all'accordo collettivo stipulato.

5. La società ha l'obbligo di depositare, entro 7 giorni dalla stipulazione, il contratto presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata per l'approvazione. Unitamente al predetto contratto devono essere depositati tutti gli ulteriori contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva, ivi compresi quelli che abbiano ad oggetto diritti di immagine o promozionari pubblicitari relativi o comunque connessi al lavoratore sportivo.

6. Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.

7. Nel contratto individuale deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

Art. 28 (Direttore di gara)

1. Il contratto individuale col direttore di gara è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente.

Art. 29 (Prestazioni sportive amatoriali)

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.

3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.

4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività amatoriale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.



Art. 30 (Formazione dei giovani atleti)

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione dei giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le società o associazioni sportive possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di laurea L-22 (Scienze Motorie e di laurea magistrale), LM-47 (Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie), la LM-67 (Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative), nonché la LM-68 (Scienze e tecniche dello sport).

2. Ai contratti di apprendistato di cui al primo comma non si applica l'articolo 42, commi 3, 4 e 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Al termine del periodo di apprendistato, fissato nel contratto, quest'ultimo si risolve automaticamente. La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di continuità rispetto a quest'ultimo, è tenuta a corrispondere il premio di cui all'articolo 31, comma 2, in favore di altra società o associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, la regolamentazione dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui al comma 1, o per le classi di laurea e laurea magistrale all'ultimo periodo del comma 1, è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione sono rimesse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentiti il CONI, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato di cui al comma 1, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché la disciplina dei profili di cui al comma 3 per l'attivazione dei percorsi di apprendistato in assenza di regolamentazione regionale e gli altri contenuti previsti nell'articolo 43, comma 6, e nell'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

5. Allo schema definito con il decreto di cui al comma 4 si conformano i protocolli con le istituzioni formative o con gli enti di ricerca, di cui all'articolo 43, comma 6, e all'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Tali protocolli possono prevedere misure di agevolazione e di flessibilizzazione della frequenza dei corsi di studio, incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio/stage, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.

6. Agli apprendisti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 26, commi 1 e 3, 32, 33, 34.

7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, e con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza



permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti, tenendo conto delle Linee guida europee sulla doppia carriera degli atleti del 28 settembre 2012 e dei successivi documenti della Commissione europea.

8. Con i decreti di cui al comma 7 possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre Federazioni Sportive Nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di atleti convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio, nonché misure mutualistiche per il reinserimento professionale dopo il termine della carriera sportiva.

Art. 31 (Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica)

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1 luglio 2022. Le Federazioni Sportive Nazionali possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si intende abolito.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo: i) le società sportive professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica, amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le società sportive professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; ii) le società sportive dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso, secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le società sportive dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività amatoriale o giovanile ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la società o associazione sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo.

Art. 32 (Controlli sanitari dei lavoratori sportivi)

1. L'attività sportiva dei lavoratori sportivi di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate ed approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le norme di cui al comma 1, devono prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale, nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

3. La scheda sanitaria è istituita, aggiornata e custodita a cura della società e associazione sportiva e, per i lavoratori sportivi autonomi, dagli sportivi stessi, i quali devono depositarne duplicato presso la



Federazione Sportiva Nazionale e la Disciplina Sportiva Associata. L'istituzione e l'aggiornamento della scheda sanitaria costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate allo svolgimento dell'attività dei lavoratori sportivi.

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle società e associazioni sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi centri di medicina sportiva.

Art. 33 (Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori)

1. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. L'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo è certificata da un medico specialista in medicina dello sport sulla scorta di indagini strumentali. La sorveglianza sanitaria del lavoratore sportivo, è compito del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. In mancanza di disposizioni speciali di legge, ai lavoratori sportivi si applica la vigente disciplina, anche previdenziale, a tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

3. Ai lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, si applicano le medesime tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità previste dalla normativa vigente in favore dei lavoratori aventi diritto alle rispettive indennità economiche iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento della indennità economica di malattia e per il finanziamento della indennità economica di maternità è pari a quella fissata rispettivamente per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'articolo 79 della legge 26 marzo 2001, n. 151.

4. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e dal decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 con applicazione, a carico dei datori di lavoro, delle medesime aliquote contributive previste per i lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

5. Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI), di cui al Titolo I del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La misura dei contributi dovuti dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità erogate dalla predetta assicurazione è quella determinata dall'articolo 2, commi 25 e 26 della legge 28 giugno 2012, n. 92. I medesimi datori di lavoro non sono tenuti al versamento dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 31 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

6. Fermo restando quanto previsto dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, come successivamente modificata e integrata, sull'impiego dei minori in attività lavorative di carattere sportivo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra



lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

7. Ai minori che praticano attività sportiva si applica quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Art. 34 (Assicurazione contro gli infortuni)

1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vengano previste, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, nonché la data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

4. Per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi.

Art. 35 (Trattamento pensionistico)

1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.

2. Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e della quale si applicano le relative norme.

3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto



di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto. Le stesse figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio "Giulio Onesti", di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.

5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 10 per cento.

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 20 per cento per l'anno 2021, in misura pari al 24 per cento per l'anno 2022, al 30 per cento per l'anno 2023, al 33 per cento per l'anno 2024.

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al 15 per cento per l'anno 2021, al 20 per cento per l'anno 2022, al 22 per cento per l'anno 2023, al 25 per cento per l'anno 2024.

Art. 36 (Trattamento tributario)

1. L'indennità prevista dall'articolo 26, comma 4, è soggetta a tassazione separata, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Per tutto quanto non regolato dal presente decreto, è fatta salva l'applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Per l'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti previste dall'articolo 26, comma 2, le società sportive debbono osservare le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume d'affari. Per le società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro resta ferma l'agevolazione di cui all'articolo 148, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato.

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da società e associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali enti.



5. Resta fermo quanto previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, fatta eccezione per i contratti di lavoro sportivo autonomo, e dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per "premi" e "compensi" "erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.

7. La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.

8. Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati, di cui all'articolo 16, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente decreto.

Art. 37 (Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale)

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche.

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica. Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35.



Art. 38 (Settori professionistici e dilettantistici)

1. Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

CAPO II – DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE DONNE NELLO SPORT

Art. 39 (Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito il "Fondo per il professionismo negli sport femminili", di seguito denominato "Fondo", da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Federazioni Sportive Nazionali che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, che deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.

3. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:

- a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19:
 - 1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
 - 2) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
- b) per gli anni 2021 e 2022:
 - 1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
 - 2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;
 - 3) alla qualifica e alla formazione dei tecnici;
 - 4) alla promozione dello sport femminile;
 - 5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;
 - 6) all'allargamento delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.

4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di



accesso al Fondo di cui al comma 1, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.

6. Le Federazioni Sportive Nazionali che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle società e le associazioni degli allenatori.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, lettera d).

Art. 40 (Promozione della parità di genere)

1. Il CONI promuove la parità di genere a tutti i livelli e in ogni struttura, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive e anche al proprio interno. A tal fine, esso stabilisce con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite, in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, mediante l'indicazione: a) delle varie aree e ruoli in cui promuovere l'incremento della partecipazione femminile; b) delle misure volte a favorire la rappresentanza delle donne nello sport. Decorso inutilmente il termine di sei mesi, il regolamento è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

2. Il CONI è tenuto a vigilare sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e delle Associazioni Benemerite.

CAPO III – ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE

Art. 41 (Riconoscimento del chinesologo di base, del chinesologo sportivo e del manager dello sport)

1. Al fine del corretto svolgimento delle attività fisico motorie, anche di livello agonistico, e della tutela del benessere nonché della promozione di stili di vita corretti, sono istituite le figure professionali del chinesologo di base e del chinesologo sportivo, del manager dello sport.

2. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesologo di base è necessario il possesso della laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive (classe L-22). L'esercizio dell'attività professionale di chinesologo di base ha ad oggetto: a) la conduzione, gestione e valutazione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere compensativo, educativo, ludico-ricreativo e sportivo finalizzate al mantenimento ed al recupero delle migliori condizioni di benessere fisico nelle varie fasce di età attraverso la promozione di stili di vita attivi; b) la conduzione, gestione e valutazione di attività per il miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico, nonché di *personal training* e di preparazione atletica non agonistica.

3. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesologo sportivo è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello sport (classe LM-68). L'esercizio dell'attività professionale di chinesologo sportivo ha ad oggetto: a) la progettazione, il coordinamento e la direzione tecnica delle attività di preparazione atletica in ambito agonistico, fino ai livelli di massima competizione, presso associazioni e società sportive, Enti di Promozione Sportiva, istituzioni e centri specializzati; b) la preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata all'agonismo individuale e di squadra.



4. Per l'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport è necessario il possesso della laurea magistrale in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (classe LM-47). L'esercizio dell'attività professionale di manager dello sport ha per oggetto: a) la programmazione e la gestione di impianti sportivi; b) la conduzione e la gestione delle strutture pubbliche e private dove si svolgono attività motorie, anche ludico-ricreative; c) l'organizzazione, in qualità di esperto e consulente, di eventi e manifestazioni sportive, anche ludico-ricreative.

5. Con Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano dovranno essere stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio della professione, rispettivamente, di chinesologo di base di cui al comma 2 e di chinesologo sportivo di cui al comma 3, e di manager dello sport di cui al comma 4.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, sono dettate le disposizioni attuative concernenti il percorso formativo e l'individuazione del profilo professionale del chinesologo di base, del chinesologo sportivo e del manager dello sport.

7. L'attività del chinesologo sportivo può essere svolta anche all'aperto, strutturata in percorsi e parchi, o nelle "palestre della salute", pubbliche o private. Limitatamente alle attività eseguite presso le "palestre della salute", per l'offerta di programmi di esercizio fisico strutturato e di attività fisica adattata (AFA), il chinesologo sportivo collabora con professionisti sanitari, come il fisioterapista, il medico specialista in medicina dello sport e dell'esercizio fisico, il medico specialista in medicina fisica e riabilitativa, il medico specialista in scienze dell'alimentazione.

8. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono i requisiti strutturali e organici per la realizzazione dei percorsi, dei parchi e delle palestre della salute.

Art. 42 (Assistenza nelle attività motorie e sportive)

1. I corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità.

2. L'istruttore qualificato deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per l'educazione fisica) o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della L. 15 maggio 1997, n. 127), oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.

3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

- a) le attività sportive agonistiche disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;
- b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, tra cui il ballo e la danza, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

5. In caso di violazione del comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.



6. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO

CAPO I – GRUPPI SPORTIVI DEI CORPI CIVILI DELLO STATO

Art. 43 (Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre)

1. Nell'ambito dei gruppi sportivi "Fiamme Azzurre" è istituita la "Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre" nella quale sono tesserati atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e che abbiano conseguito il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il coordinamento strategico.

2. Le modalità gestionali ed organizzative della predetta Sezione, sono disciplinate con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

3. Le "Fiamme Azzurre" reclutano, con le modalità previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psicofisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo della Polizia penitenziaria per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del gruppo sportivo.

Art. 44 (Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici da parte dei gruppi sportivi della Polizia di Stato-Fiamme Oro)

1. I gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", di seguito denominati "Fiamme Oro", tesserano gli atleti paralimpici, inserendoli in un'apposita Sezione paralimpica composta anche da non appartenenti alla Polizia di Stato. La Sezione cura lo sviluppo tecnico agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale.

2. Le modalità gestionali ed organizzative della Sezione paralimpica, sono disciplinate con decreto del Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Le "Fiamme Oro" reclutano, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.



Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

4. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché il reimpiego nei ruoli della Polizia di Stato del personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Gli atleti reclutati ai sensi del comma 3 sono inseriti nella Sezione paralimpica di cui al comma 1 istituita, nell'ambito dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

6. Agli atleti di cui al presente articolo sono riconosciute le medesime qualifiche, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo iniziale del Gruppo sportivo.

Art. 45 (Tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tesserare, con parità di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico, inserendoli nelle sezioni previste dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco.

2. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1 curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico

3. Con decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile sono disciplinati i profili organizzativi e operativi delle Sezioni.

4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recluta nel limite del 5 per cento dell'organico del Gruppo sportivo "Fiamme rosse", atleti tesserati nel Comitato Italiano Paralimpico attraverso pubblico concorso per titoli i cui requisiti e modalità sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

5. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psico-fisica, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il reimpiego nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

6. Agli atleti reclutati ai sensi del presente articolo sono riconosciuti la medesima qualifica, pari progressione di carriera ed uguale trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale appartenente al ruolo delle "Fiamme rosse".

Art. 46 (Spese di funzionamento)

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole Federazioni Sportive Nazionali,



dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

CAPO II - GRUPPI SPORTIVI MILITARI

Art. 47 (Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con il Gruppo Sportivo Paralimpico del Ministero della difesa)

1. Nell'ambito della Difesa è istituito il "Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa - GSPD" che, oltre a favorire un generale processo di recupero e di integrazione del personale, militare e civile, disabile della Difesa in servizio o in congedo, promuove lo sport paralimpico di eccellenza, mediante l'iscrizione di atleti di interesse nazionale, previa segnalazione del CIP, e la partecipazione nelle diverse discipline, a competizioni in ambito nazionale e internazionale.

2. Il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa, nel limite del 5 per cento dell'organico globalmente esistente nei Gruppi Sportivi Militari del Ministero della difesa, stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante riduzione di un pari numero di posizioni organiche degli atleti dei Gruppi sportivi militari e della relativa spesa, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

3. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sono stabiliti:

- a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;
- b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa per ciascuna disciplina di cui alla lettera a);
- c) le modalità organizzative per la stipula dei contratti di lavoro sportivo e la gestione dei relativi rapporti con il GSPD;

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

- a) tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
- b) in possesso dei requisiti, diversi da quelli previsti per gli atleti normodotati, stabiliti con decreto del Ministro della difesa;
- c) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;
- d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.

5. All'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa competono mensilmente, per tutta la durata della collaborazione stessa, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli atleti normodotati, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

6. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.



7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.

Art. 48 (Tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali con la "Sezione Paralimpica Fiamme Gialle")

1. Nell'ambito dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle" è istituita la "Sezione Paralimpica Fiamme Gialle", la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo con atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresì la direzione operativa e il coordinamento strategico.

2. La "Sezione Paralimpica Fiamme Gialle" stipula con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive di cui al comma 4, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dal presente decreto, nel limite del 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle". All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti:

- a) le discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale;
- b) il numero di atleti con disabilità fisiche e sensoriali che collaborano con i gruppi sportivi "Fiamme Gialle" per ciascuna disciplina di cui alla lettera a).

4. Il rapporto di lavoro sportivo tra gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali e i gruppi sportivi "Fiamme Gialle" è instaurato previa selezione mediante procedura pubblica per soli titoli, cui sono ammessi a partecipare gli atleti:

- a) tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto;
- b) in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a eccezione di quello di cui alla lettera d) del medesimo comma e fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 6 per gli atleti normodotati;
- c) in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa di settore per la specialità per la quale partecipano alla selezione;
- d) che abbiano conseguito nella propria disciplina risultati agonistici di livello almeno nazionale, regolarmente certificati dal medesimo Comitato.

5. Alla procedura selettiva di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2002, n. 316, a eccezione di quanto ivi previsto relativamente all'accertamento dell'idoneità psico-fisica e attitudinale, e all'articolo 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

6. All'atleta con disabilità fisiche e sensoriali che instaura un rapporto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi "Fiamme Gialle" competono mensilmente, per tutta la durata del rapporto, compensi di entità pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo di appuntati e finanziari del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero dell'economia e delle finanze.



Art. 49 (Spese di funzionamento)

1. Alle spese relative al tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici all'interno dei gruppi sportivi militari, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi di cui all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSUNZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 50 (Titolo preferenziale)

1. L'attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il numero 20) è inserito il seguente: "20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato".

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51 (Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1 settembre 2021.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

- a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole "indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91" sono sostituite da "indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86";
- b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53 è sostituita dalla seguente: "a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive professionistiche non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86";
- c) il comma 3 dell'articolo 53 è soppresso;

2. All'articolo 16, comma 5-*quater*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole "Per i rapporti di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91" sono sostituite dalle seguenti: "Per i rapporti di lavoro sportivo".

Art. 52 (Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1 settembre 2021 sono abrogati:



- a) la legge 14 giugno 1973, n. 366;
- b) la legge 23 marzo 1981, n. 91;
- c) l'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- d) l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

- a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, 24, 25, 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- b) la legge 20 gennaio 2016, n. 12;
- c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- d) l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 53 (Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019 n.86 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

Il termine per l'adozione dei decreti legislativi, previsto dalla predetta legge n. 86 del 2019 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima), è stato prorogato di ulteriori 3 mesi per effetto dell'art. 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e, quindi, sino al 30 novembre 2020. Tale termine va letto anche alla luce di quanto previsto dalla medesima legge di delega in merito al procedimento per l'adozione dei predetti decreti: "Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 90 giorni". Se quindi il presente decreto verrà presentato alle Camere entro il 30 novembre p.v., il termine per la sua adozione è fissato al 28 febbraio 2021.

OGGETTO

Il presente decreto ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "Deleghe al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo" e si suddivide nei seguenti titoli:

TITOLO I - Disposizioni comuni e principi generali;

TITOLO II – Enti sportivi dilettantistici e professionistici;

TITOLO III – Persone fisiche;

TITOLO IV - Discipline sportive che prevedono l'impiego di animali;

TITOLO V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

TITOLO VI – Disposizioni finali.

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

Capo I – PRINCIPI GENERALI

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del lavoro sportivo.

Il comma 2 stabilisce che le finalità del presente decreto sono perseguite nel rispetto del principio di invarianza finanziaria e attuate nell'ambito delle risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del presente decreto.

L'articolo 3 delinea gli obiettivi, affermando, quale caposaldo, il principio di autonomia dello sport.



Al comma 1 viene sancito il valore culturale, educativo e sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute, nonché quale mezzo di coesione territoriale e, a tal fine, si valorizza l'esercizio fisico adattato, l'attività fisica adattata e in generale l'attività motoria anche quale strumento idoneo a facilitare l'acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, nonché al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico. Si affermano inoltre: le pari opportunità per lo sport femminile, sia professionistico che dilettantistico, con l'intento di cancellare la discriminazione di genere che affligge il settore sportivo italiano; pari diritti delle persone con disabilità nell'accesso alla pratica sportiva di tutti i livelli; la tutela dei minori e dei cittadini con disabilità nell'ambito della pratica sportiva; tutelare e sostenere il volontariato sportivo. Tutti obiettivi volti a rafforzare il sostegno alla pratica sportiva di base portata avanti dall'associazionismo sportivo, vero e proprio tessuto sociale del paese.

Ulteriori obiettivi riguardano la disciplina organica del lavoro sportivo, garantendo tutele e diritti ai lavoratori e valorizzando le figure professionali del settore sportivo.

Infine, l'articolo 4 definisce la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. È di competenza legislativa esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, l'ordinamento civile, la giurisdizione e le norme processuali, l'ordine pubblico e la sicurezza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le norme generali sull'istruzione, la previdenza sociale, nonché l'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, commi terzo, quarto e sesto, della Costituzione. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3.

TITOLO II – ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI

Capo I- Associazioni e società sportive dilettantistiche

Le disposizioni contenute nel presente Capo riguardano:

- Forma giuridica (art. 5)
- Atto costitutivo e statuto (art. 6)
- Assenza di fine di lucro (art. 7)
- Attività secondarie e strumentali (art. 8)
- Riconoscimento ai fini sportivi (art. 9)
- Incompatibilità (art. 10)
- Disposizioni tributarie (art. 11)
- Uso degli impianti sportivi (art.12)

L'articolo 5 stabilisce che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere la forma di associazione sportiva priva di personalità giuridica ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile;



associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato; società di cui al Libro V del codice civile.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono assumere la qualifica di enti del terzo settore, ovvero di impresa sociale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Con il successivo articolo 6 si definiscono i termini dell'atto costitutivo delle società e associazioni sportive dilettantistiche, con la specifica dichiarazione di assenza di fini di lucro. Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 (espressa dichiarazione di assenza di fini di lucro). Al successivo comma 3, si introduce la possibilità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, costituite nelle forme di cui al Libro V del codice civile, di destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuale ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

L'articolo 8 regola, per la prima volta, la possibilità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche di esercitare attività diverse da quelle principali sportive connotate da carattere "secondario e strumentale" rispetto alle attività istituzionali. La misura introdotta intende disciplinare e mettere chiarezza nel settore per quelle che svolgono attività sportiva limitatamente ad altri servizi quali ad esempio ristorazione.

L'articolo 9 conferma il Registro nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, quale fondamentale strumento di certificazione dell'attività sportiva, nonché di coordinamento e controllo. Il Dipartimento per lo Sport, che detiene il suddetto Registro avvalendosi della società Sport e Salute S.p.A., trasmette annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte. Con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è prevista l'individuazione delle norme di coordinamento necessarie al fine di assicurare l'unicità, la completezza, la periodicità e l'efficacia dell'attività ispettiva da parte del Dipartimento per lo Sport.

Con l'articolo 10 è sancita l'incompatibilità per gli amministratori delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di ricoprire cariche in più enti all'interno della stessa federazione sportiva o disciplina sportiva associata riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina sportiva facente capo ad un ente di promozione sportiva riconosciuta dal Dipartimento per lo Sport.

In merito alla posizione tributaria delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche, l'articolo 11 stabilisce al comma 1 che il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Dipartimento per lo sport non sono obbligati ad operare la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto sui contributi erogati alle società e associazioni sportive dilettantistiche, stabilita dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il comma 2 statuisce che, gli atti costitutivi e di trasformazione delle società e associazioni sportive dilettantistiche sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.



Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (comma 3).

L'articolo 12 disciplina l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali e ne garantisce l'uso ai cittadini.

Capo II - Società sportive professionistiche

Le disposizioni contenute nel presente Capo riguardano la costituzione e affiliazione delle società sportive professionistiche (articolo 13) e il deposito degli atti costitutivi (articolo 14).

TITOLO III – PERSONE FISICHE

Capo I - Atleti

L'articolo 15 stabilisce che, con l'atto del tesseramento, si instaura il rapporto associativo tra l'atleta e la società o associazione, che acquisisce il diritto di partecipare alle competizioni sportive federali, all'attività federale, nell'osservanza delle norme dettate dal CONI, dal CIO e dalla federazione nazionale e internazionale di appartenenza.

L'articolo 16 tratta le regole per il tesseramento degli atleti minorenni introducendo importanti modifiche. Nello specifico, dal compimento del dodicesimo anno di età l'atleta minorenne non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Il comma 3 riporta quanto disposto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 riguardo il tesseramento degli atleti minorenni che non sono cittadini italiani. Il comma 4 riporta la previsione dell'articolo 1, comma 2 della Legge 26 gennaio 2016, n. 12, riguardo il tesseramento degli atleti stranieri maggiorenni ai quali si applicano le stesse modalità del comma precedente fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

Le misure sopraindicate valgono anche per gli atleti maggiorenni fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

Capo II – Tecnici, dirigenti, direttori di gara

L'articolo 17 definisce come tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori che sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP e dalla Federazione internazionale e nazionale o EPS di appartenenza.

L'articolo 18 stabilisce il ruolo centrale dei direttori di gara, i quali partecipano allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurare la regolarità tecnica. Il reclutamento, la formazione e la designazione degli arbitri spetta ad articolazioni interne delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, dotate di autonomia operativa e amministrativa.

TITOLO III – ANIMALI IMPIEGATI IN ATTIVITÀ SPORTIVE

Capo I - Discipline sportive che prevedono l'impiego di animali



Nel presente Capo viene introdotta una normativa unitaria in termini di tutela del benessere e diritti degli animali atleti, armonizzando le disposizioni del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

È fatto divieto di macellare o sopprimere altrimenti gli animali non più impiegati in attività sportive, fatta eccezione per l'abbattimento umanitario, accertata la responsabilità civile e penale del proprietario, conduttore e organizzatore di manifestazioni che prevedono l'impiego di animali.

Le disposizioni contenute nel presente Capo riguardano:

Capo I - Disposizioni Generali

- Benessere degli animali impiegati in attività sportive (art. 19)
- Competizioni sportive (art. 20)
- Sanzioni disciplinari (art. 21)

Capo II - Sport Equestri

- Definizione del cavallo "atleta" (art. 22)
- Visita di idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva del cavallo (art. 23)
- Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi (art. 24)

Capo I - Disposizioni generali

All'articolo 19 del presente Capo viene introdotta la disciplina a tutela del benessere degli animali impiegati in attività sportive, prevedendo obblighi per i proprietari, conduttori, operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni, i quali sono tenuti a preservarne il benessere, in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento nel rispetto delle sue esigenze etologiche. Sono vietati metodi di addestramento e allenamento che possano danneggiare la salute o il benessere psicofisico dell'animale. È previsto l'obbligo di utilizzare metodi di addestramento che tengano in considerazione le capacità cognitive e le modalità di apprendimento dell'animale. Sono vietati l'allenamento e le gare agli animali in stato di gravidanza avanzata o di allattamento. Le attrezzature (es. ferratura) non devono cagionare lesioni, dolore, sofferenze o disagi psico-fisici agli animali mentre le piste, i campi di gara, le strutture per la custodia e i veicoli per il trasporto degli animali devono essere garantire la sicurezza, la salvaguardia dell'incolumità e il benessere degli animali. Ogni animale deve essere dotato di un documento di identità anagrafica intestato a persona giuridica o persona fisica maggiorenne e di una scheda sanitaria. È fatto obbligo al proprietario dell'animale di stipulare una polizza assicurativa per i danni provocati dall'animale anche qualora si trovi sotto la custodia di soggetto diverso dal proprietario stesso.

L'articolo 20 prevede che l'ammissione dell'animale atleta alle competizioni sportive è subordinata all'accertamento della sua idoneità a gareggiare da parte di un veterinario. È fatto obbligo all'organizzatore di eventi sportivi con animali di garantire la presenza di un veterinario durante lo svolgimento della manifestazione o gara. Inoltre, è vietata la partecipazione alle manifestazioni ed alle competizioni sportive di conduttori che abbiano riportato condanne in via definitiva per i reati previsti e puniti dalle disposizioni di cui al Libro II, Titolo IX bis, c.p., dell'art. 727 c.p., e per le violazioni previste dall'ordinamento sportivo.

L'articolo 21 stabilisce che le federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva che impiegano animali adottino regolamenti che prevedano sanzioni disciplinari per le società e associazioni sportive che non osservano le disposizioni del presente Capo.



Capo II - Sport equestri

L'articolo 22 stabilisce i requisiti secondo i quali viene definita la figura del cavallo atleta.

L'articolo 23 prevede l'obbligo di sottoporre il cavallo a controlli veterinari da effettuarsi su base annua per ottenere l'idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

L'articolo 24 specifica l'obbligo di tutela del benessere animale (sicurezza, salute e benessere) anche per le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri che si svolgono su cui hanno competenza la FISE o la FitetrecAnte o un EPS.

TITOLO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

Capo I - Lavoro sportivo

L'articolo 25 ha per oggetto la figura del lavoratore sportivo e in particolare: la definizione del lavoratore sportivo; la disciplina dell'attività di lavoro sportivo che può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative; la possibilità di configurare, ove ricorrano i presupposti, il lavoro sportivo anche quale oggetto di prestazioni occasionali; l'applicabilità delle norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario, ai rapporti di lavoro sportivo; la possibilità per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro; le disposizioni applicabili ai lavoratori sportivi, provenienti da Paesi esterni all'Unione europea. Il comma 8 riguarda il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi e la facoltà di prevedere norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi mediante accordo collettivo stipulato dalla federazione sportiva nazionale, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate, sulla base delle linee guida e migliori pratiche individuate, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 26 tratta la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo, la determinazione della durata, che non può essere superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto, e l'ammissibilità della successione e della cessione del contratto, l'applicabilità della legge 20 maggio 1970, n. 300; la possibilità per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva di costituire un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva; la previsione di una clausola compromissoria per il deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale; il divieto di inserire/integrare nel contratto, clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso.

L'articolo 27 riguarda il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici; i requisiti per l'applicabilità della disciplina al lavoro sportivo che non sia oggetto di contratto di lavoro subordinato; le modalità e i termini di costituzione del rapporto di lavoro e dei contratti stipulati tra il lavoratore sportivo e la società sportiva aventi per oggetto i diritti di immagine, promozionari o connessi al lavoratore sportivo; l'esclusione delle clausole contenenti deroghe peggiorative e la loro sostituzione di diritto con quelle previste dal contratto tipo; la previsione della



clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

L'articolo 28 riguarda invece la stipula del contratto con la figura del direttore di gara.

L'articolo 29 disciplina le prestazioni sportive amatoriali; la possibilità per le società e le associazioni sportive dilettantistiche di avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport; in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali e ai quali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari; l'incompatibilità delle prestazioni sportive amatoriali con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente presso cui il volontario è socio o associato o presta la propria attività amatoriale. Il comma 4 prevede l'obbligo da parte degli enti dilettantistici di assicurare i volontari. L'articolo 30 si occupa della formazione dei giovani atleti e della possibilità di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo. La regolamentazione dei contratti è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soli profili che attengono alla formazione, sentiti il CONI, le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da lui delegata in materia di sport, da adottarsi entro 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli standard formativi dell'apprendistato, nonché la disciplina dei profili per l'attivazione dei percorsi di apprendistato in assenza di regolamentazione regionale. I commi 7 e 8 prevedono che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da lui delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere individuate ulteriori misure di promozione della formazione, anche professionale, dei giovani atleti e linee guida nazionali sulla doppia carriera degli atleti e possono essere stabilite forme e modalità di estensione alle altre federazioni sportive nazionali delle misure di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in tema di mutualità per lo sviluppo dei settori giovanili delle società.

L'articolo 31 prevede l'abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta, anche nel settore dilettantistico, entro il mese di luglio 2022. Decorso tale termine, in mancanza dell'intervento da parte delle federazioni sportive nazionali, il vincolo sportivo s'intenderà abolito. Il giusto riconoscimento all'attività di associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché di società professionistiche che abbiano stipulato contratti di apprendistato e svolto attività giovanile, è assicurato da un premio di formazione che la società professionistica è tenuta a riconoscere al momento della sottoscrizione del primo contratto da professionista dell'atleta a tutte le ASD / SSD sportive presso le quali il ragazzo si è formato e/o ha svolto attività giovanile secondo criteri proporzionali che dovranno essere determinati dalle rispettive federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate tenendo conto delle proprie specificità. Ciò consentirà di rafforzare il sistema sportivo nell'interesse condiviso finalizzato alla crescita dell'atleta.



L'articolo 32 si occupa dei controlli sanitari dei lavoratori sportivi e prevede la necessità di svolgerli secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate ed approvate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport, di concerto col Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Il comma 2 istituisce la scheda sanitaria per ciascuno sportivo che svolga prestazioni di carattere non occasionale. I successivi commi 3, 4, 5 e 6 riguardano i tempi, le modalità e gli oneri per l'istituzione, l'aggiornamento, la custodia della scheda sanitaria da parte delle competenti federazioni sportive e discipline sportive, prevedendo la possibilità, per le federazioni e le DSA, di stipulare apposite convenzioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda con le Regioni che, a loro volta possono istituire appositi centri di medicina sportiva.

All'articolo 33 sono individuate le disposizioni ordinarie in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, di assicurazione sociale per l'impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori sportivi, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro. Altresì, dette disposizioni in materia di sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi.

L'articolo 34 al comma 1 dispone l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per i lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. La definizione delle retribuzioni e dei relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, viene stabilita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL. Tali parametri retributivi valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il comma 3 richiama l'applicazione della disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e dalle successive fonti normative per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il comma 4 riguarda la tutela assicurativa obbligatoria di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 come successivamente modificato e integrato, e nei relativi provvedimenti attuativi, per gli sportivi dei settori dilettantistici, attribuendo la competenza per la gestione dei relativi rapporti assicurativi all'INAIL.

L'articolo 35, riconoscendo il diritto all'assicurazione previdenziale ed assistenziale dei lavoratori sportivi, reca disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei predetti lavoratori, che operano nei settori professionistici e dilettantistici, accordando, sulla base della natura giuridica del rapporto e del settore di appartenenza, per il computo delle prestazioni pensionistiche, specifiche forme di tutela, quale l'istituzione di un apposito fondo pensione e le corrispondenti aliquote applicabili. Il comma 3 stabilisce che, dall'entrata in vigore del presente decreto, le figure professionali degli istruttori e dei direttori tecnici già iscritte presso il Fondo Pensioni dei lavoratori dello spettacolo possano optare per il regime previdenziale già in godimento.

Il comma 4 conferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio "Giulio Onesti", in favore degli sportivi italiani che abbiano onorato la patria e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.



L'articolo 36 riguarda il trattamento tributario e in particolare quello relativo: all'indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva che viene assoggettata a tassazione separata; all'attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti per cui le società sportive debbono osservare le disposizioni del DPR 633/1972; al premio di addestramento e formazione tecnica, che viene equiparato alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972. Il comma 6 fornisce un'interpretazione della qualificazione delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfettari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del DPR 917/1986, che si intendono emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive. Il comma 7 definisce la soglia di esenzione fiscale applicabile ai redditi da lavoro sportivo. Infine, con il comma 8, resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati – d.lgs. n. 147/2015 - come modificato dal decreto legislativo.

L'articolo 37 ha per oggetto i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale. Tale attività, resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Dipartimento per lo sport, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile e successive modifiche, ai quali si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e delle successive fonti normative. I collaboratori hanno diritto all'assicurazione previdenziale ed assistenziale, con iscrizione alla Gestione separata INPS. Il comma 4 fornisce un'interpretazione della qualificazione delle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale, come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del DPR 917/1986, in quanto si intende come operante soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui al successivo articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Infine il comma 5 stabilisce la non concorrenza alla formazione del reddito ai fini tributari dei contributi previdenziali ed assistenziali versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge.

L'articolo 38 chiarisce la distinzione tra disciplina sportiva professionistica ed attività sportiva dilettantistica stabilendo il principio secondo cui sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle federazioni sportive nazionali o dalle discipline sportive associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive associate stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI.

CAPO II – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

L'articolo 39 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il "Fondo per il professionismo negli sport femminili", da trasferire presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e ne definisce la dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022. Al comma 2 vengono fissati i termini per l'adesione al Fondo da parte delle federazioni sportive. Il comma 3 e 4 fissano gli obiettivi che per gli anni 2020, 2021 e 2022 potranno essere oggetto delle domande di accesso al Fondo da parte delle federazioni sportive e la proporzione di finanziamento tra gli obiettivi. Il comma 5 le modalità di accesso al Fondo nel limite massimo delle risorse stanziare per ogni annualità vengono definite con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport. Il comma 6 stabilisce che tutte le federazioni che accedono al fondo debbano inviare un resoconto sull'utilizzo delle risorse al Presidente del Consiglio dei ministri o all'autorità politica da esso delegata in materia di sport.



L'articolo 40 introduce misure a sostegno delle donne nello sport. Il CONI promuove la parità di genere, favorendo l'inserimento delle donne nei ruoli di gestione e di responsabilità delle organizzazioni sportive, anche al proprio interno, attraverso l'adozione di un regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

CAPO III – Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie

L'articolo 41 istituisce e disciplina la figura professionale del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport definendone requisiti d'accesso e l'ambito d'attività. Si valorizza il percorso di studi nelle classi L-22, LM-68 e LM-47 per i professionisti del settore sportivo che operano presso palestre e centri sportivi, al fine di assicurare elevati *standard* di preparazione per la pratica sportiva di base, incentivando stili di vita corretti. Il chinesiologo di base e il chinesiologo sportivo possono operare anche all'aria aperta e, a tal fine, il comma 7 prevede la possibilità di praticare attività fisica anche in parchi e percorsi, le cosiddette "palestre della salute", pubbliche o private, al fine di incentivare e promuovere l'esercizio fisico adattato e l'attività fisica adattata.

L'articolo 42 stabilisce che l'attività sportiva all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, deve essere svolta con il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. La mancanza di figure professionali adeguatamente formate comporta sanzioni di tipo pecuniarie.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO

Capo I – Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato

L'articolo 43 stabilisce che, nell'ambito dei gruppi sportivi Fiamme Azzurre, è istituita la Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre, la quale provvede al tesseramento degli atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP, curandone la direzione operativa e il coordinamento strategico. Le Fiamme Azzurre reclutano, nel limite del 5 per cento dell'organico del medesimo gruppo sportivo, atleti tesserati nel Comitato italiano paralimpico attraverso pubblico concorso.

L'articolo 44 disciplina il tesseramento degli atleti paralimpici, nelle Fiamme oro.

L'articolo 45 specifica le modalità di tesseramento e reclutamento degli atleti paralimpici nonché di affiliazione al Comitato italiano paralimpico nel Corpo dei Vigili del fuoco.

L'articolo 46 riguarda le spese di funzionamento relative all'organizzazione e al funzionamento dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato cui concorre lo Stato con i fondi stanziati sui pertinenti capitoli di bilancio, nonché con ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle Regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

Capo II – Gruppi sportivi militari

L'articolo 47 disciplina il tesseramento di atleti paralimpici da parte del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa.

L'articolo 48 disciplina il tesseramento e il reclutamento di atleti paralimpici da parte della Sezione Paralimpica Fiamme Gialle.



L'articolo 49 riguarda le spese di funzionamento relative all'organizzazione e al funzionamento dei gruppi sportivi militari cui concorre lo Stato con i fondi stanziati sui pertinenti capitoli di bilancio, nonché con ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese.

Capo III – Disposizioni in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione

L'articolo 50 rubricato "titolo preferenziale" stabilisce che l'attività prestata dagli atleti paralimpici tesserati presso gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello stato, per un periodo non inferiore a 3 anni, costituisce titolo preferenziale nell'ambito delle assunzioni obbligatorie nella pubblica amministrazione.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 51 introduce norme transitorie volte ad armonizzare la normativa di riferimento con le disposizioni del presente decreto e, in particolare, le norme introdotte dalla disciplina in materia di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1 settembre 2021.

L'articolo 52 riporta, al comma 1, le abrogazioni con decorrenza 1 settembre 2021, mentre al comma 2, riporta le abrogazioni sancite dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 53 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto.



RELAZIONE TECNICA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo".

Per le finalità di cui sopra, il presente decreto è suddiviso in cinque Parti, secondo le seguenti macro-aree tematiche:

Titolo I – Disposizioni comuni e principi generali;

Titolo II – Enti sportivi dilettantistici e professionistici;

Titolo III – Persone fisiche;

Titolo IV – Discipline sportive che prevedono l'impiego di animali;

Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo;

Titolo VI – Disposizioni finali.

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI E PRINCIPI GENERALI

Il TITOLO I contiene gli articoli 1, 2, 3 e 4.

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro sportivo. Il Comma 2 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato. La norma non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 elenca gli obiettivi che l'intervento normativo intende perseguire. La norma non comporta nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4 riguarda le competenze legislative di Stato, Regioni e Province autonome e in particolare l'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

TITOLO II – ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI E PROFESSIONISTICI

Il CAPO I contiene gli articoli dal 5 al 12 e riguarda le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche. Da tali disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 5 riguarda la forma giuridica delle associazioni e società sportive dilettantistiche.



L'articolo 6 disciplina l'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

L'articolo 7 conferma l'assenza di fine di lucro quale presupposto per veder riconosciuto lo status di associazioni e società sportive dilettantistiche.

L'articolo 8 regola le attività secondarie e strumentali, anche di carattere commerciale, che sono consentite qualora l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano.

L'articolo 9 riguarda la certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini dell'iscrizione del Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

L'articolo 10 introduce misure di incompatibilità per gli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione, DSA p EPS.

L'articolo 11 riproduce disposizioni tributarie già vigenti (articolo 90, commi 4, 5 e 8; Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e s.m.i.). La norma non comporta dunque nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ci si limita ad operare una mera ricognizione di disposizioni preesistenti.

L'articolo 12 riguarda l'uso degli impianti sportivi, recependo quanto già previsto dall'articolo 90, commi 24, 25, 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In particolare, il comma 26 della citata legge n. 289 recita: "Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.". L'art. 3, comma 3, del D.P.R. 567/96 prevede che "Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi" che sono pertanto suscettibili di determinare maggiori entrate per le Istituzioni scolastiche. Il comma 3 dell'articolo specifica inoltre che gli affidamenti ivi previsti sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente. La manutenzione e la sorveglianza degli impianti negli orari extracurricolari spetta al gestore delle palestre Tale previsione non comporta dunque nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il CAPO II riguarda le Società Sportive Professionistiche e contiene gli articoli 13 e 14.

Le norme del presente Capo rivestono carattere meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

TITOLO III - PERSONE FISICHE

Il CAPO I dedicato agli atleti contiene gli articoli 15 e 16.

Le disposizioni del presente capo rivestono carattere meramente ordinamentale e, in quanto tali, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Il CAPO II dedicato ai tecnici, dirigenti sportivi e direttori di gara contiene gli articoli 17 e 18.

Le disposizioni del presente capo rivestono carattere meramente ordinamentale e, in quanto tali, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.



TITOLO IV - DISCIPLINE SPORTIVE CHE PREVEDONO L'IMPIEGO DI ANIMALI

Il CAPO I riguarda disposizioni generali circa il benessere degli animali, le competizioni sportive e le sanzioni disciplinari e contiene gli articoli dal 19 al 21. Le disposizioni rivestono carattere meramente ordinamentale e, in quanto tali, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Il CAPO II riguarda disposizioni intese a disciplinare gli sport equestri e contiene gli articoli dal 22 al 24. Tali disposizioni rivestono carattere meramente ordinamentale e, in quanto tali, non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

TITOLO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO SPORTIVO

Gli articoli dal 25 al 31 contengono: la disciplina del rapporto di lavoro in ambito sportivo nei settori professionistici e dilettantistici; l'attività dei direttori di gara; le prestazioni amatoriali; la formazione dei giovani atleti; l'abolizione del vincolo sportivo e il premio di formazione tecnica.

Le disposizioni contenute negli articoli dal 32 al 37 sono relative a: controlli sanitari dei lavoratori sportivi; sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori; assicurazione contro gli infortuni; trattamento pensionistico; trattamento tributario e rapporti co.co.co. di carattere amministrativo e gestionale.

L'importante riforma del lavoro sportivo non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto:

- la disciplina previdenziale – comportando l'emersione contributiva dei lavoratori del settore dilettantistico – determina un saldo positivo per le casse dell'INPS;
- gli oneri relativi all'istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati, come già previsto dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e come specificato all'articolo 32, comma 4, gravano sulle società e associazioni sportive;
- la possibilità che le Regioni istituiscano appositi centri di medicina sportiva è pure già prevista dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

Le disposizioni di cui all'articolo 34 in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per i lavoratori subordinati sportivi i premi assicurativi sono a carico dei datori di lavoro e per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. Sul punto si rimanda al contributo tecnico dell'INAIL riportato nell'allegato B.

Anche le norme fiscali riproducono la disciplina già esistente, salvo per quanto riguarda l'articolo 36, comma 7, il quale recita: "La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali". Tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto nel regime attuale, i compensi percepiti da atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, operanti nei settori dilettantistici, anche quando il rapporto assume i connotati del lavoro sportivo, vengono per prassi consolidata qualificati come "redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917". Tale dato è confermato, dalle organizzazioni sindacali, dall'Associazione Nazionale dei pallavolisti e dalle Federazioni Sportive Nazionali (in particolare, quella del Biliardo).




Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.

Ai fini del computo del numero dei "collaboratori" sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all'Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale "N" tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'articolo 67, lettera m), del TUIR del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Ebbene, dai dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229.

Nell'ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall'istruttoria svolta dagli Uffici (in larga misura basati sul monitoraggio effettuato dalla società Sport e salute S.p.A. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione dell'indennità - per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - riservata ai collaboratori sportivi dai provvedimenti emanati durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19), è prudentiale stimare che siano circa 150.000 i soggetti che svolgono l'attività di "collaboratore" sportivo come esclusiva fonte di reddito.

Dal grafico riportato di seguito, fornito dalla società Sport e salute S.p.A., risulta che 137.597 collaboratori sportivi monoreddito abbiano redditi inferiori a 10.000,00 euro.

Dati economici collaboratori sportivi



In relazione a quanto precede, dunque, la disposizione non comporta un aumento della platea dei potenziali fruitori della "no tax area" prevista attualmente per i "redditi diversi", in quanto è nell'ambito della stessa platea di soggetti che - a seguito della riforma - l'attività sportiva posta in essere verso un corrispettivo dovrà essere ri-qualificata come rapporto di lavoro sportivo (e i relativi redditi qualificati come redditi da lavoro).



Per gli stessi motivi di cui sopra anche l'articolo 37 (riferito ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale) non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo il medesimo ricognitivo della disciplina ordinaria in tema di collaborazioni coordinate e continuative di natura professionale.

Con riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 25, 33, 35, 36 e 37, è riportato nell'Allegato A, il contributo risultante dalla valutazione operata dall'INPS.

Le disposizioni di cui all'articolo 38 hanno carattere meramente ordinamentale e non prevedono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

L'articolo 39 istituisce, nello stato di previsione del MEF, il "Fondo per il professionismo negli sport femminili" la cui una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante le risorse originariamente stanziati per l'attuazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 181.

La disposizione normativa di cui all'articolo 40 promuove, senza nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la parità di genere a tutti i livelli mediante appositi regolamenti finalizzati all'individuazione dei principi informatori degli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

CAPO III – Ulteriori disposizioni in materia di laureati in scienze motorie

L'articolo 41 prevede il riconoscimento delle figure professionali del chinesiologo di base, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport. Le disposizioni rivestono carattere meramente ordinamentale perché, in attuazione del criterio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i) della legge 86/2019, sono preordinate al riconoscimento dei laureati nelle discipline classificate L-22, LM-68 e LM-47. Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limitano unicamente a prevedere il riconoscimento delle suddette figure professionali senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per le strutture pubbliche.

L'articolo 42 prevede la presenza e il coordinamento di un istruttore qualificato o di un istruttore di specifica disciplina nella tutela dell'interesse e della sicurezza di tutti. Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Di contro, la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà luogo a sanzioni dalle quali possono derivare introiti per la finanza pubblica. Le previsioni di cui al comma 6, infine, sono a carico del gestore dei centri e degli impianti sportivi.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NELL'ACCESSO AI GRUPPI SPORTIVI MILITARI E DEI CORPI CIVILI DELLO STATO

Gli atleti dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato sono 1354 per un ammontare di spese complessive a valere sulle risorse ordinarie di bilancio delle relative Amministrazioni di appartenenza - relative agli oneri per emolumenti comprensivi di contributi previdenziali e assistenziali, calcolati sulla retribuzione media annua del ruolo dei volontari/carabinieri e appuntati/finanzieri/agenti - di € 34.000.000,00 annui. Nella tabella sotto riportata, il numero di atleti per singolo gruppo sportivo in base ai dati riferiti al mese di settembre 2019.



	N. ATLETI
ESERCITO	271
MARINA MILITARE	60
AERONAUTICA MILITARE	132
CARABINIERI	234
GUARDIA DI FINANZA – FIAMME GIALLE	201
POLIZIA DI STATO – FIAMME ORO	321
POLIZIA PENITENZIARIA – FIAMME AZZURRE	105
VIGILI DEL FUOCO – FIAMME ROSSE	30
TOTALE	1354

Capo I – Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato

Il gruppo Sportivo del Corpo di polizia penitenziaria si finanzia attraverso tre principali fonti. La prima, riguarda l'utilizzo dei capitoli di spesa e le risorse ad esso attribuite annualmente dalla legge di bilancio. Tali finanziamenti, a valere sul capitolo di spesa 1601 del Ministero della Giustizia, sostengono le spese correnti relative al pagamento degli stipendi degli atleti, dei tecnici e del personale di polizia penitenziaria con funzioni amministrative appartenenti al gruppo sportivo; le cosiddette spese fisse (stipendi, contributi assistenziali e previdenziali, oneri accessori, ecc.). Gli stanziamenti riguardano tutto il corpo di polizia penitenziaria per l'esecuzione dei compiti istituzionali, ricomprendendo la quota da destinare al gruppo sportivo, ai sensi del D.P.R. 30 aprile 2002, n. 132. Analogamente vengono utilizzati capitoli di spesa per il pagamento delle missioni (viaggi, pernottamenti, pasti) per la partecipazione alle gare sul territorio nazionale (quando non sostenute dalle Federazioni Sportive) nonché per le spese di utilizzo e manutenzione dei mezzi di trasporto del Corpo per gli eventuali spostamenti necessari al Gruppo Sportivo. Il competente capitolo di spesa è il 1674 e gli stanziamenti riguardano tutto il Corpo di polizia penitenziaria. Con i fondi assegnati annualmente al Ministero della Giustizia si provvede altresì al mantenimento degli impianti sportivi dell'Amministrazione penitenziaria concessi in uso esclusivo al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre. Tali costi, concernenti le manutenzioni ordinarie, straordinarie e per la fornitura di beni e servizi utili al loro funzionamento (utenze, servizi di pulizie, giardinaggio, ecc.) si utilizzano i capitoli di spesa del Ministero della Giustizia 1687, 1762, 7321. Anche in questo caso gli stanziamenti non sono diretti al Gruppo Sportivo specificatamente bensì indirizzati all'Amministrazione penitenziaria per il soddisfacimento complessivo delle proprie esigenze connesse ad assolvere ai doveri istituzionali.

La seconda fonte di finanziamento delle Fiamme Azzurre è costituita dai contributi all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, con i quali si provvede da un lato alla gestione degli impianti sportivi e, dall'altro, a spese quali: acquisto materiale sportivo, spese per tesseramenti e affiliazioni alle Federazioni Sportive e quote iscrizione atleti a gare ufficiali.

Alle suddette due fonti di finanziamento ordinarie, che assicurano il funzionamento di tutte le attività in capo alle Fiamme Azzurre, si inserisce una terza fonte di finanziamento rappresentata da ulteriori eventuali contributi straordinari messi a concorso da enti pubblici locali ovvero nazionali.



L'articolo 43 disciplina l'organizzazione e i compiti della sezione paralimpica del gruppo sportivo Fiamme azzurre nell'ambito del gruppo sportivo Fiamme azzurre.

La disposizione di cui al comma 3, nel fissare le modalità di reclutamento degli atleti nel limite del 5% dell'organico del gruppo sportivo, stabilisce che le procedure concorsuali all'uopo previste siano disciplinate con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e che, comunque, il reclutamento avvenga nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia penitenziaria, nonché il reimpiego per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 44 detta disposizioni circa il reclutamento degli atleti paralimpici che avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. Con lo stesso regolamento sono altresì disciplinati i requisiti di idoneità psicofisica degli atleti paralimpici, differenti da quelli previsti per gli altri ruoli della Polizia di Stato, nonché il reimpiego per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica, nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 45 reca disposizioni in ordine alle modalità di tesseramento e reclutamento di atleti paralimpici nelle componenti sportive del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La disposizione di cui al comma 4, nel fissare le modalità di reclutamento degli atleti, stabilisce che le procedure concorsuali all'uopo previste siano disciplinate con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e che, comunque, il reclutamento avvenga nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Il reclutamento degli atleti paralimpici avviene nei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente. Anche il reimpiego per il personale non più idoneo all'attività sportiva paralimpica è previsto nei limiti dei posti vacanti delle dotazioni organiche e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 46 stabilisce che alle spese relative all'organizzazione e al funzionamento dei gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato concorrono gli stanziamenti annuali di bilancio nonché i contributi all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II – Gruppi sportivi militari

L'articolo 47 reca disposizioni in ordine alle modalità di tesseramento di atleti paralimpici nelle componenti sportive dei gruppi sportivi militari del Ministero della Difesa.

Dei gruppi sportivi della Difesa dei quali fanno parte complessivamente circa 600 sportivi.

Il Gruppo Sportivo paralimpico della Difesa stipula, in misura pari al 5 per cento dell'organico esistente, con gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali, risultati idonei e in posizione utile all'esito delle procedure selettive, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione del numero di posizioni organiche, e della relativa spesa, degli atleti dei Gruppi sportivi militari del Ministero della



Difesa disponibili a legislazione vigente nel grado iniziale del ruolo di base, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato. Pertanto, dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri.

L'articolo 48 disciplina i rapporti tra la Guardia di finanza e gli atleti paralimpici, prevedendo, in particolare, che la costituenda "Sezione Paralimpica Fiamme Gialle" possa stipulare con i predetti atleti, risultati idonei e in posizione utile all'esito di apposite procedure selettive, contratti di lavoro sportivo secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in misura non eccedente il 5 per cento dell'organico dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle" (pari, allo stato, a 270 unità di "militari-atleti", nei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari).

Il comma 6 prevede che agli atleti paralimpici che instaurino un contratto di lavoro sportivo con i gruppi sportivi "Fiamme Gialle" sia corrisposto, per tutta la durata dello stesso, un compenso mensile pari al trattamento economico fisso e continuativo spettante agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari del contingente ordinario della Guardia di finanza, con esclusione di qualsiasi emolumento di natura accessoria ed eventuale, secondo la progressione economica prevista per i medesimi.

Al riguardo, al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'intervento, il comma 2 della disposizione stabilisce che per l'attuazione della stessa si provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del rapporto di lavoro sportivo instaurato.

L'articolo 49 precisa che, alle spese relative all'organizzazione e al funzionamento dei gruppi sportivi militari, concorrono, oltre agli ordinari stanziamenti sui relativi capitoli di bilancio dello Stato previsti a legislazione vigente, i contributi all'articolo 1, comma 630, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché gli ulteriori eventuali contributi erogati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), dalle singole Federazioni Sportive Nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, sulla base di apposite intese. Pertanto, dalle disposizioni in esame, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo III – Disposizioni in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione

Le disposizioni contenute nell'articolo 50 non hanno rilevanza finanziaria in quanto disciplinano il titolo preferenziale per gli atleti paralimpici tesserati nei gruppi sportivi militari e nei corpi civili dello Stato nell'ambito delle assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 51 introduce norme transitorie volte ad armonizzare la normativa di riferimento con le disposizioni del presente decreto e, in particolare, le norme introdotte dalla disciplina in materia di lavoro sportivo di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37 si applicano a decorrere dal 1 settembre 2021.

L'articolo 52 riporta, al comma 1, le abrogazioni con decorrenza 1 settembre 2021, mentre al comma 2, riporta le abrogazioni sancite dall'entrata in vigore del presente decreto:

L'articolo 53 prevede l'entrata in vigore del provvedimento dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



ALLEGATO A
CONTRIBUTO TECNICO INPS

Normativa vigente

Il professionismo sportivo è regolato dalla legge n. 91 del 1981. Allo stato sono obbligatoriamente iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dell'INPS gli sportivi professionisti (di genere maschile) che operano nell'ambito delle seguenti Federazioni sportive: Calcio, Ciclismo, Golf e Pallacanestro.

Variante normativa

L'art. 25 definisce lavoratore sportivo "l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo e al di fuori delle prestazioni amatoriali".

L'art. 33 prevede per i lavoratori sportivi la tutela della malattia, dell'infortunio, della gravidanza, della maternità e della genitorialità, contro la disoccupazione involontaria, secondo la natura giuridica del rapporto di lavoro.

A tutti i lavoratori subordinati sportivi¹ iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi si applicano:

- le tutele in materia di assicurazione economica di malattia e di assicurazione economica di maternità. I contributi, dovuti dai datori di lavoro, sono quelli previsti per il settore dello spettacolo dalla tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dall'art. 79 della legge 26 marzo 2001, n. 151.
- le tutele relative all'assegno per il nucleo familiare (aliquota contributiva pari a quella prevista per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti);
- le tutele previste dall'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl).

L'art. 35 (Trattamento pensionistico) prevede:

- l'iscrizione al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS (che assumerà la denominazione di *Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi*) dei lavoratori sportivi subordinati operanti nei settori professionistici o dilettantistici e dei lavoratori sportivi autonomi operanti nei settori professionistici;
- l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS dei lavoratori sportivi operanti nei settori dilettantistici titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali. In particolare quelli che risultano assicurati presso altre forme obbligatorie verseranno alla Gestione separata un'aliquota contributiva del 10%; quelli che sono titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome occasionali che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie verseranno alla Gestione separata un'aliquota contributiva pari al 20% nel 2021, al 24% nel 2022, al 30% nel 2023, al 33% nel 2024; quelli che svolgono prestazioni autonome che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie verseranno alla Gestione separata un'aliquota contributiva pari al 15% nel 2021, al 20% nel 2022, al 22% nel 2023, al 25% nel 2024.

¹ Si precisa che i lavoratori sportivi professionisti attualmente iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti non beneficiano di queste tutele.



L'art. 36 (Trattamento tributario) prevede:

- al comma 6 prevede che la qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui al successivo articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per "premi" e "compensi" "erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.
- al comma 7 stabilisce che la soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.

L'art. 37 prevede che i titolari di rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale, resi in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate riconosciute dal CONI o dal CIP, e degli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Dipartimento per lo Sport, si iscrivano alla Gestione separata INPS.

Ipotesi adottate

Al fine di stimare le maggiori entrate contributive e gli oneri derivanti, nel decennio 2021-2030, dall'approvazione delle norme in esame, sono stati individuati tre gruppi di assicurati:

- I. i lavoratori sportivi attualmente già iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che verseranno i contributi per l'assicurazione economica di malattia e di maternità, per l'assegno al nucleo familiare e per l'assicurazione sociale per l'impiego (NASpl). Si tratta di una platea di circa 8.000 iscritti con una retribuzione media imponibile prevista, nel 2021, di circa 39.300 euro. Il numero dei lavoratori è stato mantenuto costante nel periodo considerato mentre la retribuzione è stata annualmente rivalutata sulla base degli indici previsti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 deliberata il 5/10/2020 per le retribuzioni lorde per dipendente dei Servizi (market);
- II. i lavoratori sportivi, subordinati e autonomi, che nel 2021 verranno iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e che verseranno i contributi IVS, i contributi per l'assicurazione economica di malattia e di maternità, i contributi per l'assegno al nucleo familiare e per l'assicurazione sociale per l'impiego (NASpl). Si è ipotizzato che si tratti di 18.000² soggetti, con una retribuzione annua che si ipotizza pari a circa 18.300 euro nel 2021. Il numero dei lavoratori è stato mantenuto costante nel periodo considerato mentre la retribuzione è stata annualmente rivalutata sulla base degli indici previsti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 deliberata il 5/10/2020 per le retribuzioni lorde per dipendente dei Servizi (market);



² È stata effettuata una stima della numerosità e della retribuzione media di atleti, atlete, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici che prestano la loro attività nei campionati nazionali delle più importanti Federazioni.

III. i lavoratori sportivi dei settori dilettantistici titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, non assicurati presso altre forme obbligatorie, che si iscriveranno alla Gestione Separata nel 2021, versando i contributi IVS, i contributi per l'assicurazione economica di malattia e di maternità, i contributi per l'assegno al nucleo familiare e per l'indennità di disoccupazione (Dis-Coll). Si è ipotizzato che si tratti di 5.000³ soggetti, con una retribuzione annua di 18.000 euro. Ai fini della valutazione si è considerata la parte di retribuzione eccedente 10.000 euro (limite reddituale di esenzione ai fini fiscali e previdenziali). Anche in questo caso il numero dei lavoratori è stato mantenuto costante nel periodo considerato mentre la retribuzione è stata annualmente rivalutata sulla base degli indici previsti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 deliberata il 5/10/2020 per le retribuzioni lorde per dipendente dei Servizi (market).

Trattandosi di lavoratori sportivi non assicurati presso altre forme obbligatorie, le aliquote contributive IVS previste dalla norma e utilizzate per la determinazione dell'ammontare dei contributi versati alla Gestione Separata sono: 20% nel 2021, 24% nel 2022, 30% nel 2023, 33% nel 2024.

Per quanto riguarda gli oneri derivanti, nel decennio 2021-2030, dall'approvazione delle norme in esame si è proceduto:

- I. per il primo gruppo di assicurati, a stimare l'onere derivante dall'erogazione delle indennità di malattia e di maternità, dell'assegno al nucleo familiare e delle indennità NASpi;
- II. per il secondo gruppo di assicurati, a stimare l'onere derivante dall'erogazione delle indennità di malattia e di maternità, dell'assegno al nucleo familiare, delle indennità NASpi e l'onere derivante dalla liquidazione di prestazioni pensionistiche;
- III. per il terzo gruppo di assicurati a stimare l'onere derivante dall'erogazione delle indennità di malattia e di maternità, dell'assegno al nucleo familiare, delle indennità Dis-Coll e l'onere derivante dalla liquidazione di prestazioni pensionistiche.

Risultati della valutazione

La Tabella 1 riporta, in milioni di euro, le maggiori entrate previste distinte per gruppo di assicurati (sportivi professionisti già iscritti, lavoratori sportivi subordinati e autonomi nuovi iscritti e collaboratori sportivi privi di assicurazione iscritti alla Gestione separata).

Analogamente la Tabella 2 riporta, in milioni di euro, gli oneri previsti distinti per gruppo di assicurati.

La Tabella 3 riporta gli effetti finanziari complessivi.



³ Da una rilevazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate risulta che in Italia, nel 2019, sono state presentate 429.238 dichiarazioni di redditi relativi a compensi sportivi. Nell'ambito di questa platea di collaboratori sportivi, alla luce dei dati emersi dal monitoraggio effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all'erogazione del Bonus per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, è stato stimato che siano circa 150.000 i soggetti che svolgono l'attività di "collaboratore" sportivo come esclusiva fonte di reddito. Dalle elaborazioni compiute dalla società Sport e Salute S.p.A., risulta inoltre che il numero di collaboratori sportivi monoreddito con redditi inferiori a 10.000 euro è di 137.597.

Tabella 1

Maggiori entrate contributive previste per gruppo di assicurati e complessive
(in milioni di euro)

Anno	1° gruppo sportivi attualmente iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti	2° gruppo lavoratori sportivi nuovi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi	1° e 2° gruppo complesso iscritti al Fondo Pensione Lavoratori sportivi	3° gruppo collaboratori sportivi nuovi iscritti alla Gestione separata	Totale entrate contributive	
	Versamento contributi malattia, maternità, ANF e NASpI	Versamento contributi IVS, malattia, maternità, ANF e NASpI	Versamento contributi IVS, malattia, maternità, ANF e NASpI	Versamento contributi IVS, malattia, maternità, ANF e Dis- COLL	al lordo degli effetti fiscali	al netto degli effetti fiscali
2021	14,7	123,9	138,6	8,5	147,1	147,1
2022	14,9	125,9	140,8	10,3	151,1	93,7
2023	15,2	127,9	143,1	12,9	156,0	120,7
2024	15,4	130,0	145,4	14,4	159,8	123,1
2025	15,6	132,0	147,6	14,6	162,2	124,8
2026	15,9	134,0	149,9	14,8	164,7	127,0
2027	16,1	136,1	152,2	15,0	167,2	128,9
2028	16,3	138,1	154,4	15,2	169,6	130,9
2029	16,6	140,2	156,8	15,5	172,3	132,8
2030	16,8	142,2	159,0	15,7	174,7	134,7



Tabella 2

Oneri previsti per gruppo di assicurati e complessivi
(in milioni di euro)

Anno	1° gruppo sportivi attualmente iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti	2° gruppo lavoratori sportivi nuovi iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Sportivi	1° e 2° gruppo complesso iscritti al Fondo Pensione Lavoratori sportivi	3° gruppo collaboratori sportivi nuovi iscritti alla Gestione separata	Totale oneri
	Per indennità malattia, maternità, ANF e NASpI	Per indennità malattia, maternità, ANF, NASpI e prestazioni pensionistiche	Per indennità malattia, maternità, ANF, NASpI e prestazioni pensionistiche	Per indennità malattia, maternità, ANF, DIS-COLL e prestazioni pensionistiche	al lordo degli effetti fiscali
2021	22,1	19,2	41,3	2,1	43,4
2022	38,1	30,3	68,4	3,7	72,1
2023	38,7	41,8	80,5	3,7	84,2
2024	39,2	53,7	92,9	3,8	96,7
2025	39,8	54,5	94,3	3,8	98,1
2026	40,4	55,5	95,9	3,9	99,8
2027	41,0	56,5	97,5	4,0	101,5
2028	41,6	57,5	99,1	4,1	103,2
2029	42,2	58,5	100,7	4,1	104,8
2030	42,8	59,5	102,3	4,2	106,5

Tabella 3

Effetti complessivi

Anno	Oneri complessivi (al lordo degli effetti fiscali)	Maggiori entrate contributive complessive (al netto degli effetti fiscali)	Effetti complessivi (oneri - maggiori entrate)
2021	43,4	147,1	-103,7
2022	72,1	93,7	-21,6
2023	84,2	120,7	-36,5
2024	96,7	123,1	-26,4
2025	98,1	124,8	-26,7
2026	99,8	127,0	-27,2
2027	101,5	128,9	-27,4
2028	103,2	130,9	-27,7
2029	104,8	132,8	-28,0
2030	106,5	134,7	-28,2



ALLEGATO B
CONTRIBUTO TECNICO INAIL

Le disposizioni riguardanti l'assicurazione contro gli infortuni sono contenute nell'articolo 34⁴.

L'articolo 41 stabilisce che il predetto articolo 34, insieme ad altre norme, si applica a decorrere dal 1° settembre 2021.

Il comma 1 dell'articolo 34 stabilisce per tutti i lavoratori subordinati sportivi la tutela assicurativa pubblica prevista per la generalità dei lavoratori subordinati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 in presenza dei requisiti oggettivi indicati all'articolo 1, già prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38⁵ per i soli sportivi professionisti. Si prevede di conseguenza all'articolo 42, comma 1, lettera c), l'abrogazione del predetto articolo 6.

In via generale e fermo restando che deve trattarsi di "lavoratori subordinati sportivi", vengono quindi superati gli attuali requisiti soggettivi stabiliti dall'articolo 2 della legge 23 marzo 1981, n. 91⁶, che limitano la tutela assicurativa degli sportivi professionisti dipendenti agli atleti, allenatori, direttori tecnico - sportivi e preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le

⁴ 1. I lavoratori subordinati sportivi, dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, nonché la data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

4. Per gli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi.

⁵ Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 6 Assicurazione degli sportivi professionisti:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, saranno stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

((1-bis. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo, le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1), del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.))

2. Fermo restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo e del diritto alle prestazioni dalla data di cui al comma 1, in sede di prima applicazione, i termini per la presentazione delle denunce di cui all'articolo 12 del testo unico sono stabiliti in trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

⁶ Articolo 2 Professionismo sportivo:

Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.



norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

In virtù dei limiti sopra descritti la tutela assicurativa Inail ha riguardato finora soltanto gli sportivi professionisti dipendenti che esercitano l'attività nell'ambito delle Federazioni Sportive qualificate come professionistiche, vale a dire la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), la Federazione Italiana Golf (F.I.G.), la Federazione Motociclistica Italiana (F.M.I.) e la Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.), a cui si è aggiunta, a decorrere dal 30 giugno 1994, la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.).

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 34 riprende il contenuto dell'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che tuttavia stabiliva anche il termine di tre mesi, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per l'adozione del decreto ministeriale per stabilire le retribuzioni e i riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

In merito si concorda sul fatto che non è necessario prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale in questione, in quanto l'articolo 41 dispone che l'articolo 34 si applica a decorrere dal 1° settembre 2021.

Il comma 2 dell'articolo 34, che stabilisce che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, riprende la formulazione dell'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e pertanto in merito non si hanno osservazioni, essendo la disposizione funzionale all'operatività della tutela.

Analoga valutazione si effettua in merito all'articolo 37, comma 2, riguardante specificatamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale. La disposizione richiama, infatti, la disciplina di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI o dal CIP, e degli Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal Dipartimento per lo sport.

Il comma 3 specifica che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38⁷. Anche relativamente a questa disposizione non si hanno osservazioni, trattandosi di richiamo assolutamente necessario che, in coerenza con la vigente normativa prevista per l'assicurazione obbligatoria degli altri lavoratori "parasubordinati", stabilisce gli obblighi e le modalità per la determinazione e il versamento del premio assicurativo.

In merito al comma 4, riguardante la tutela assicurativa contro gli infortuni degli sportivi dei settori dilettantistici, di cui all'articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289⁸, che svolgono attività sportiva di carattere amatoriale,

⁷ Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 5, commi 2-4:

2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico.

3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente.

4. Ai fini del calcolo del premio la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti, salvo quanto stabilito dall'articolo 116, comma 3, del testo unico. Il tasso applicabile all'attività svolta dal lavoratore è quello dell'azienda qualora l'attività stessa sia inserita nel ciclo produttivo, in caso contrario, dovrà essere quello dell'attività effettivamente svolta.

⁸ Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 51:

1. A decorrere dal 1° luglio 2003, sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.

2. L'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.

2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti le federazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva, da emanare a decorrere dal 1° agosto 2005 ed entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia



per i quali rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nel medesimo articolo 51, e nei relativi provvedimenti attuativi, si condivide la nuova formulazione che ha espunto il secondo periodo originariamente previsto (*La competenza per la gestione dei relativi rapporti assicurativi è attribuita all'INAIL*), che avrebbe creato notevoli problemi di coerenza giuridica all'interno del sistema assicurativo pubblico.

La tutela assicurativa degli sportivi dilettanti avviene infatti mediante la stipula di polizze stipulate con compagnie di diritto privato e i relativi costi sono a carico dello stesso soggetto assicurato, che versa il premio al momento del tesseramento, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2010⁹, adottato in attuazione dell'articolo 51, comma 2-bis, della predetta legge 289/2002.

Inoltre la tutela assicurativa prevista dal 1° luglio 2003, prima con il decreto interministeriale 16 aprile 2008¹⁰ e poi con il DPCM 13 novembre 2010, per gli *sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva*, indennizza soltanto *le lesioni corporali che abbiano nell'infortunio la loro causa diretta, esclusiva e provata e che producano la morte o l'invalidità permanente del soggetto assicurato entro due anni dall'infortunio* e differisce quindi notevolmente da quella prevista dal DPR 1124/1965.

Infine, con riguardo all'articolo 30 che prevede la possibilità per le società o associazioni sportive di stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, non si hanno osservazioni.

Le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto per i lavoratori subordinati sportivi i premi assicurativi sono a carico dei datori di lavoro e per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore.

Si precisa, infine, che per la determinazione del premio assicurativo la voce di tariffa di riferimento è la 0590 della gestione Industria, che prevede un tasso medio di tariffa del 79 per mille sia per le tariffe in vigore dall'1.1.2000, sia per quelle in vigore dall'1.1.2019 approvate con il decreto ministeriale 27 febbraio 2019.


Detto tasso, a seguito dell'ampliamento della platea degli assicurati potrà essere rivisto in relazione al monitoraggio dell'andamento infortunistico che verrà registrato nel medio periodo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

30 NOV. 2020

Il Regiunere Generale dello Stato


di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogate le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria degli sportivi, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.

⁹ Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2010 recante *Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 dicembre 2010, n. 296.

Articolo 2 *Premio assicurativo*: 1. *Ai fini della tutela assicurativa oggetto del presente decreto, i soggetti assicurati sono tenuti al pagamento del premio assicurativo esclusivamente per il tramite dei soggetti obbligati.*

Articolo 3, comma 4: *La garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento, che coincide con il pagamento del premio da parte del soggetto assicurato, e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.*

¹⁰ Decreto 16 aprile 2008 del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale recante *Assicurazione obbligatoria per gli sportivi*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1° luglio 2008, n.152.

